

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

COMUNE DI CALOLZIOCORTE
PROVINCIA DI LECCO

**Regolamento dei procedimenti di aggiudicazione
delle forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573, contiene la normativa integrativa del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, relativamente ai procedimenti di aggiudicazione delle forniture del Comune il cui valore, compresi gli eventuali lavori di installazione ed esclusa l'IVA, sia inferiore alle 200.000 unità di conto europee.

2. il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre ed ha effetto per due anni dal 1° gennaio successivo. Esso altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del Tesoro.

3. Per forniture del Comune si intendono i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto W l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra l'Amministrazione comunale ed un fornitore.

4. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nel comma 1:

- a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
- b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;
- c) quando si tratta di contratti che presentano un carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso a base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti. Tale valore deve essere corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche, che, prevedibili in quantità o valore, siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La correzione dovrà altresì essere operata in modo da tener conto del valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il contratto iniziale è superiore a dodici mesi. Le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle alla applicazione del presente articolo;
- d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalità dei lotti;
- e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

Art.2

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli acquisti di beni e servizi in economia, oggetto di apposita regolamentazione in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, e le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

Art.3 Procedimenti

1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono conformati ai principi della legge 7 agosto 1990 n.241.

2. In particolare:

- a) Il procedimento costituisce lo strumento indispensabile per l'acquisizione di tutti gli elementi istruttori necessari per la formazione della decisione finale (accertamenti di fatto, valutazioni tecniche ecc.), il mezzo di garanzia della imparzialità dell'Amministrazione comunale, il mezzo idoneo ad assicurare la massima efficacia dell'azione amministrativa, della quale costituisce strumento di controllo;
- b) l'azione amministrativa è sottoposta ai principi di legalità e di pubblicità ed è vincolata rigorosamente al perseguimento dell'interesse pubblico;
- c) il procedimento deve concludersi con l'adozione, da parte del responsabile, di un provvedimento espresso che deve contenere la motivazione;
- d) va individuato il responsabile del procedimento;
- e) è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

3. Si fa espresso rinvio al Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

4. Il diritto di accesso agli atti del procedimento è disciplinato dal titolo secondo del presente regolamento.

Art.4 Responsabile del procedimento

1. Responsabile dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento è il funzionario apicale responsabile del Dipartimento tra le cui competenze rientra o inerisce in modo esclusivo o prevalente l'oggetto della fornitura;

2. Egli può, tuttavia, con propria "determinazione" individuare il responsabile di un procedimento nel responsabile del Servizio ricompreso nel Dipartimento.

Art. 5 Normativa antimafia

1. I contratti sono stipulati previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento, di apposita dichiarazione con la quale il fornitore attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al d.lgs 8 agosto 1994 n.590 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell' art.20 della legge 04 gennaio 1968 n.15.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente non va acquisita per gli stessi soggetti quando l'Amministrazione ne sia già in possesso sia pure per altro procedimento.

Per i contratti concernenti la fornitura periodica di beni o servizi la dichiarazione potrà, in 'via di autotutela, essere acquisita ogni anno.

Per i contratti il cui valore sia inferiore a cinquanta milioni di lire, al netto dell'IVA, non è richiesta la dichiarazione di cui ai comini precedenti, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 17 gennaio 1994 n.47.

Art.6 Programmazione

1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici, il responsabile del procedimento formula, entro il mese di gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima dell'80% della media delle quantità di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto a rappresentare le esigenze, al fine di rendere possibile l'integrazione o la correzione del fabbisogno presunto di cui al comma precedente.

Art.7 Pagamenti

1. Relativamente ai contratti disciplinati dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale emette i mandati di pagamento entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della regolarità della prestazione o, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità.

Art.8 Rinnovo

1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli.
3. Entro tre mesi prima della scadenza dei contratti, il responsabile del Dipartimento interessato accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti stessi e, ove detta sussistenza sia verificata, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
4. La rinnovazione è disposta con deliberazione della Giunta comunale su proposta motivata del responsabile del Dipartimento.

Art. 9 Revisione periodica del prezzo

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
2. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai responsabili dell'acquisizione dei beni e servizi oggetto del contratto sulla base dei dati rilevati ed elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. In assenza dei dati di cui al comma precedente, i responsabili sono tenuti ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato.
4. Non sono sottoposti al prescritto parere di congruità i contratti conclusi con l'accettazione, da parte del fornitore, di ordinativi fino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dal contratto ed ai prezzi e condizioni ivi previsti.
5. Le controversie derivanti dalla applicazione del presente articolo sono devolute, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Art.10
Verifiche periodiche

1. La Giunta comunale verifica annualmente le funzionalità, la trasparenza, la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e propone al Consiglio comunale le eventuali misure necessarie all'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle norme contenute nella legge 7 agosto 1990 n.241, nella legge 24 dicembre 1993 n.537 e nel presente regolamento.

TITOLO II
ACCESSO AI PROCEDIMENTI

Art.11
Diritto all'informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, l'Amministrazione comunale garantisce a tutti i cittadini, nelle forme previste dal vigente regolamento del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi, il diritto all'informazione sulla attività da essa svolta per le forniture disciplinate dalla presente normativa.

Art.12
Soggetti ed oggetto del diritto di accesso

1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Art.13
Accesso informale ed accesso formale

1. Il diritto di accesso informale si esercita mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento.

2. Il diritto di accesso formale si esercita mediante richiesta in carta libera fatta, di regola, su apposito modulo fornito dalla Amministrazione, ed indirizzata al responsabile del procedimento.

3. Le modalità di accesso sono disciplinate dal vigente regolamento del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi, cui si fa espresso riferimento.

Art.14
Differimento dell'accesso

1. L'accesso all'elenco delle ditte ammesse al procedimento instaurato per le forniture di cui al presente regolamento, è differito al momento in cui la gara sia stata espletata in quanto la sua conoscenza può pregiudicare la regolarità della gara stessa ed il buon andamento della azione amministrativa.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Art.15

Forme di pubblicità delle gare

1. L'Amministrazione manifesta l'intenzione di aggiudicare una fornitura mediante un bando di gara.
2. Il risultato della gara va comunicato con apposito avviso.
3. I bandi e gli avvisi sono:
 - inviati all'ufficio pubblicazioni del Bollettino Ufficiale della Regione;
 - pubblicati mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicati, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano regionale avente particolare diffusione quando il valore complessivo della fornitura superi i 200 milioni di lire al netto di IVA.
4. L'Amministrazione, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, comunica, con un bando di gara indicativo, da pubblicizzarsi con le forme di cui al precedente comma e 3, il totale delle forniture, per settore di prodotti, che intende aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi.
5. Qualora intenda aggiudicare la fornitura a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione comunica le notizie di cui al successivo art. 20, comma 1, lettera b).

Art.16

Bando di gara

1. Il bando di gara è redatto, nel rispetto delle norme che regolano la materia, dal responsabile del Dipartimento interessato, il quale lo sottoscrive.
2. Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di cui al comma 3 del precedente art. 15 sono a carico del contraente ai sensi dell' art.35 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Art.17

Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla gara.
2. La domanda deve:
 - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
 - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, ed essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
 - c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme prescritte e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. Scaduto il termine previsto per la ricezione delle domande, il responsabile del procedimento inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

Art.18

Ammissione od esclusione delle imprese

1. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali

2. La prequalificazione delle ditte da invitare alla gara è effettuata con le modalità previste dall'art. 18, comma 7, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

3. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori che si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n.538.

TITOLO IV

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.19

Sistemi di affidamento

1. Nell'aggiudicare le forniture, l'Amministrazione provvede mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa privata, secondo le disposizioni delle leggi dello Stato, della Regione e quelle del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Art.20

Criteri di aggiudicazione

1. Le forniture previste nel presente regolamento si possono aggiudicare in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, qualora la fornitura oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o fogli-prescrizioni o disciplinari tecnici;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della fornitura devono essere menzionati nel capitolato d'oneri (foglio prescrizioni) e nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Art.21

Disciplina delle forniture di somma urgenza

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa essere pericoloso o recare danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata fornitura da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare

detta situazione di pericolo o di danno, il responsabile del Dipartimento interessato può ordinare tali forniture in deroga alle norme del regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione con qualsiasi mezzo.

2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il responsabile del Dipartimento deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.

3. La Giunta comunale approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.

4. E' fatto obbligo al responsabile del Dipartimento di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo la spesa da sostenere in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria., di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto nella relazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 Controlli e sanzioni

1. Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell' art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione di forniture non conclusi entro i termini previsti.

2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini della applicazione delle misure previste a carico dei responsabili di Dipartimento e degli altri dipendenti dall'art.20, commi 9 e 10, e dall'art.59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni.

Art.23 Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le altre disposizioni incompatibili con esso.

Art.24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'organo regionale di controllo della deliberazione di approvazione.